



## CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

### Prima Sezione Civile

La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

- |                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| 1) Dr. Antonio Mungo              | Presidente;           |
| 2) Dr. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo | Consigliere relatore; |
| 3) Dr. Angelo Del Franco          | Consigliere;          |

a scioglimento della riserva assunta dal consigliere istruttore all'udienza del 25.3.2026 sull'istanza di sospensione dell'efficacia del lodo arbitrale avanzata ai sensi dell'art. 830 comma 4 c.p.c., ha pronunciato la seguente

#### **ordinanza**

nella causa civile iscritta al n° 671-1/2026 R.G. tra:

- *Parte\_1* (C.F./P.IVA: *P.IVA\_1*), in persona del legale rappresentante ed amministratore unico *Controparte\_1*, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimiliano Cicoria (C.F.: *C.F.\_1*) e dall'avvocato Paolo Parlato (C.F.: *C.F.\_2*)

**- impugnante il lodo arbitrale-**

**e**

- *Controparte\_2* (C.F.: *C.F.\_3*), rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Capasso (C.F.: *C.F.\_4*) e dall'avvocato Michele Massimiliano Capasso (C.F.: *C.F.\_5*)

**-impugnato-**

...

- rilevato che la *Parte\_1* ha avanzato istanza a che, prima dell'udienza di comparizione, si provveda alla sospensione dell'efficacia del lodo arbitrale ai sensi dell'art. 830 comma 4 c.p.c.;

- rilevato che con l'impugnazione la Parte\_1 si duole: della nullità del preliminare per indeterminatezza del bene promesso in vendita, assumendo che il non aver rilevato tale nullità si risolva in una nullità del lodo per contrarietà all'ordine pubblico, rilevante ai sensi dell'art. 829 comma 3, secondo periodo, c.p.c. (motivo 1); della circostanza che gli arbitri abbiano ritenuto sanata l'indeterminatezza del bene promesso in vendita grazie ad una scrittura privata successiva, assumendo che tale statuizione si risolva in una contraddittorietà del lodo rilevante ex art. 829 comma 1 n° 11 c.p.c. (motivo 2); della mancata allegazione del certificazione di destinazione urbanistica, assumendo che ciò si risolva in una nullità del lodo per violazione di norma imperativa (motivo 3); della circostanza che gli arbitri non abbiano accolto l'eccezione di prescrizione, assumendo che anche tale statuizione si risolva nel vizio di nullità del lodo codificato dall'art. 829 comma 1 n° 11 c.p.c. (motivo 4);

- ritenuto che con le dette doglianze si denunciino, in realtà, delle presunte violazioni di regole di diritto, che solo per eludere il disposto dell'art. 829 comma 3 c.p.c. (*a mente del quale l'impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è ammessa solo se espressamente prevista dalle parti o dalla legge, fatte salve le decisioni contrarie all'ordine pubblico nonché le espresse eccezioni previste dal successivo comma 4; norma sicuramente applicabile nel caso di specie, atteso che essa è in vigore dal 2.3.2006 e che la convenzione di arbitrato nel caso di specie applicata è prevista nell'art. 16 di una scrittura datata 14/2/2007*) le si vuole far passare per contrarietà all'ordine pubblico (la presunta indeterminatezza dell'oggetto e la presunta mancata allegazione del certificazione di destinazione urbanistica) oppure le si vuole travestire nel vizio di nullità codificato dall'art. 829 comma 1 n° 11 c.p.c., dimenticando:

- che per ordine pubblico la contrarietà al quale giustifica l'impugnazione del lodo ai sensi dell'art. 829 comma 3, secondo periodo, c.p.c. si possono intendere esclusivamente le norme fondamentali e cogenti dell'ordinamento, e non puramente e semplicemente qualsivoglia norma imperativa (cfr. Cass., sez. 1, n° [8718](#) del 03/04/2024; negli stessi termini Cass., sez. 1, n° [27615](#) del 21/09/2022, la quale ha escluso che rientri nel concetto di ordine pubblico, che giustifica l'impugnazione di una decisione arbitrale, la norma sul divieto del patto commissorio di cui all'art. 2744 c.c., atteso che tale norma, pur essendo una norma imperativa, non esprime in sé un valore insopprimibile dell'ordinamento; cfr.

ancora Cass., sez. 2, n° [21850](#) del 09/10/2020, la quale ha escluso che rientri nel concetto di ordine pubblico, che giustifica l'impugnazione di una decisione arbitrale, la norma di cui all'art. 6 della L. n° 39 del 1989 sul contratto di mediazione concluso con un soggetto non iscritto al ruolo dei mediatori; oppure ancora Cass., sez. 1, n° [27335](#) del 13/10/2025, la quale ha escluso che rientri nel concetto di ordine pubblico, che giustifica l'impugnazione di una decisione arbitrale, la norma in tema di regolarità del mercato dell'autotrasporto di cose per conto terzi di cui all'art. 83-bis del d.l. n° 112 del 2008, conv., con modif., nella L. n° 133 del 2008);

- che la sanzione di nullità prevista per il lodo che contenga disposizioni contraddittorie si riferisce esclusivamente alle ipotesi in cui la detta contraddittorietà emerga tra le diverse componenti del dispositivo oppure tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto laddove determini l'impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale (cfr. Cass., sez. 1, n° [2747](#) del 05/02/2021; Cass., sez. 1, n° [11895](#) del 28/05/2014);

- ritenuto pertanto che la mancanza del *fumus boni iuris* dell'impugnazione in esame sia di per sé ostativa a ritenere la ricorrenza di quei “*gravi motivi*” richiesti dall'art. 830 comma 4 c.p.c. per la sospensione dell'efficacia del lodo arbitrale: appare infatti evidente che, in mancanza di un apprezzabile *fumus boni iuris*, l'efficacia del lodo arbitrale non possa essere sospesa nemmeno se, per ipotesi, vi fosse il *periculum in mora*, atteso che l'art. 830 comma 4 c.p.c., a differenza dell'art. 283 c.p.c. come modificato dal d.lgs. n° 149 del 10 ottobre 2022, non prevede la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile come cause autonoma e di per sé sufficiente a sospendere l'efficacia del lodo indipendentemente da qualsivoglia scrutinio circa la sussistenza di un'apprezzabile fondatezza dell'impugnazione

**P.Q.M.**

- rigetta l'istanza;

- rimette le parti dinanzi al consigliere istruttore per la trattazione del merito del giudizio nella già fissata udienza del 20.5.2026.

Si comunichi.

Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del 25.3.2026

Il consigliere estensore

Francesco Gesuè Rizzi Ulmo

Il Presidente

Antonio Mungo